



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA

Determinazione N. settoriale 22 del 27-02-2026 (Reg. gen. N. 182)

OGGETTO:	NOMINA PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PERIZIE ASSEVERATE EX ART.4 C9 L.118/2022 PER DETERMINAZIONE EVENTUALE INDENNIZZO DOVUTO AL CONCESSIONARIO USCENTE IN CASO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DI UN NUOVO CONCESSIONARIO
-----------------	---

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. Cadei Cinzia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 8 del 28/04/2025 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE il Comune di Laigueglia, quale Amministrazione competente in relazione alla gestione sui beni del demanio marittimo dello Stato nelle aree ricadenti nella costa comunale, sta procedendo alla emanazione dei bandi per l'espletamento delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 494.

PREMESSO CHE con la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2026 l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo di procedere all'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime come da indicazioni nella stessa riportate.

CONSIDERATO CHE nell'ambito delle attività propedeutiche all'indizione di tali procedure, il Comune deve provvedere - tra l'altro - alla determinazione dell'indennizzo eventualmente spettante ai concessionari uscenti, così come prescritto dall'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

TENUTO CONTO che ai sensi dello stesso articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, *"Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"*.

VISTA la nota prot. n. 1620 del 29.01.2026 con cui questa Amministrazione ha formalmente richiesto al Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di individuare cinque professionisti tra gli iscritti all'Ordine medesimo, al fine di poter avviare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

VISTA la nota di risposta prot. n. 2398 del 11.02.2026 del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con cui è stato comunicato l'elenco dei cinque nominativi, formato per sorteggio in data 10.02.2026 tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale.

VISTA la nota prot. n. 2455 del 12.02.2026, con cui è stata richiesta ai sopra menzionati professionisti la rispettiva disponibilità all'accettazione dell'incarico.

VISTE le note di riscontro ricevute dal:

- Dott. Domenico TARANTINO (prot. n. 2794 del 18.02.2026)
- Dott. Emanuele FINAZZI (prot. n. 2935 del 20.02.2026 pervenuta alla PEC del Comune di Laigueglia il giorno 19.02.2026).

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della Legge 118/2022 ss.mm.ii., il professionista o il collegio di professionisti incaricati devono essere "nominati dal medesimo ente concedente".

APPURATO, pertanto, che si rende necessario provvedere a formalizzare la nomina degli professionisti resosi disponibili, precisando che le spese delle perizie saranno a totale carico del concessionario uscenti, restando espressamente esclusa qualsiasi responsabilità solidale del comune in caso di mancato pagamento delle perizie da parte dei concessionari.

CONSIDERATO che tale provvedimento in argomento non comporta nessuna spesa a carico dell'Ente.

PRESO ATTO che, in assenza del decreto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 - con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbero dovuto individuare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di che trattasi - e alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e delle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025, per il calcolo dell'indennizzo e dell'equa remunerazione, sono da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio e Demanio Marittimo.

APPURATO che non sussistono conflitti di interesse con conseguente rispetto degli obblighi di astensione ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 nonché del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Laigueglia.

ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse per il sottoscritto ex art 6 bis della Legge 241/90.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa e contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. e il D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.

VISTI gli Artt. 107 e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

VISTO ED APPLICATO:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di C. C. n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

DETERMINA

DI NOMINARE quali professionisti ai quali i concessionari uscenti delle aree demaniali marittime site in questo Comune potranno rivolgersi per la eventuale redazione della perizia di cui all'articolo 4, comma 9, della Legge n. 118/2022, necessaria qualora intendano richiedere l'indennizzo di legge, i Signori:

- Dott. **Domenico TARANTINO**
Via Vittorio Veneto, 120
73037 Poggiardo (LE)

tarantinod@gigapec.it

- Dott. **Emanuele FINAZZI**
Via Giacomo Puccini n.23
24060 Carobbio degli Angelo (BG)
emanuele.finazzi@pec.it

DI COMUNICARE, ai concessionari uscenti, i nominativi di cui sopra e trasmettere la presente determinazione, segnalando che, a causa della necessità di procedere con sollecitudine alla pubblicazione del bando di gara (che dovrà contenere, tra l'altro, anche la quantificazione dell'eventuale indennizzo dovuto per ogni area da assegnare), le perizie dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

DI DARE ATTO inoltre, che la mancata trasmissione della perizia entro il termine sopra indicato sarà considerata equivalente ad una rinuncia al diritto di ottenere l'indennizzo eventualmente spettante, conseguentemente, in caso di mancata tempestiva ricezione della stessa nei termini sopra indicati, il Comune provvederà ad indicare nel bando che per la concessione di quel tratto di lido non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo in favore del gestore uscente.

DI DARE ATTO che, per espressa previsione normativa (articolo 4, comma 9, Legge 118/2022), le spese della perizia graveranno esclusivamente sul concessionario uscente, restando espressamente esclusa qualsiasi responsabilità solidale del comune in caso di mancato pagamento delle perizie da parte dei concessionari.

DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Cinzia Cadei

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si rifiuta il visto in quanto: _____

_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA